



Berna Arte e Cultura

c/o Ristorante Lorenzini
Hotelgasse 10 · 3011 Bern

www.berna-arte-cultura.ch
info@berna-arte-cultura.ch

Statuto dell'Associazione "Berna Arte e Cultura (BAC)"

Denominazione e scopo

Art. 1 Nome

Con la denominazione "Berna Arte e Cultura (BAC)" è costituita un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2 Scopo

BAC si prefigge l'organizzazione di eventi artistici e culturali in lingua italiana principalmente nella Città di Berna.

BAC favorisce la partecipazione di coloro che apprezzano la lingua e la cultura italiana.

La lingua ufficiale di BAC è l'italiano.

BAC promuove la reciproca conoscenza dei propri soci tramite la puntuale organizzazione di cene o pranzi in comune.

Per raggiungere i propri scopi, BAC può collaborare attivamente con istituzioni e altre associazioni di lingua italiana attive a Berna.

La durata di BAC è indeterminata.

Soci

Art. 3 Titolarità

Possono diventare soci di BAC tutte le persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e lo Statuto.

La titolarità è acquisita mediante il versamento della quota sociale e viene meno comunicando al Comitato direttivo (di seguito, CD) le proprie dimissioni.

Le comunicazioni circa gli eventi artistici e culturali possono essere invitate anche a persone che hanno perso il titolo di socio o non l'hanno ancora acquisito (simpatizzanti).

Art. 4 Socio istituzionale

Il CD può designare una serie di istituzioni e associazioni di lingua italiana attive prevalentemente a Berna alle quali assegnare il titolo di "socio istituzionale". I soci istituzionali non sono tenuti a pagare la quota sociale e dispongono unicamente di un voto consultivo.

Art. 5 Socio onorario

A persone particolarmente benemerite nella realizzazione degli scopi sociali, l'Assemblea Generale (di seguito AG), su proposta unanime del CD, può conferire il titolo di Socio onorario.

Art. 6 Esclusione

L'esclusione di un socio può essere decretata dal CD per validi motivi. La decisione del CD non è appellabile.

Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi di BAC sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione (UF)

Art. 8 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari di BAC sono costituiti dalle quote sociali, dalle donazioni, dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e, all'occorrenza, da sussidi pubblici.

Se i mezzi finanziari lo consentono, BAC pubblica un bollettino informativo destinato ai soci e ai simpatizzanti.

Il CD fissa le quote sociali in funzione dei bisogni di BAC. Può prevedere differenti quote sociali in funzione di diverse categorie di soci quali, ad esempio, "socio ordinario", "studente", "sostenitore", "impresa", "associazione", ecc.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari di BAC sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 9 Sede

La sede di BAC è Berna. Il CD decide l'esercizio pubblico presso il quale è domiciliata la sede.

Assemblea generale

Art. 10 Funzione

L'AG è l'organo supremo di BAC ed è composto da tutti i suoi soci.

Si riunisce una volta all'anno ed è presieduta dal presidente o da un altro membro del CD.

Art. 11 Competenze

L'AG ha le seguenti competenze:

- i. approvare il rapporto d'attività
- ii. approvare i conti sociali
- iii. nominare i membri del Comitato direttivo
- iv. nominare l'Ufficio di revisione
- v. nominare i soci onorari
- vi. adottare e modificare lo Statuto
- vii. pronunciarsi sui punti iscritti all'ordine del giorno
- viii. dare lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- ix. decidere lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale

Le proposte di punti da iscrivere all'ordine del giorno, le candidature e le modifiche statutarie devono essere presentate al CD almeno quindici giorni prima dell'AG.

Art. 12 Convocazione

Il CD convoca, tramite invito comprensivo dell'ordine del giorno e trasmesso per email, l'AG con almeno venti giorni di anticipo.

Il CD può convocare un'AG straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13 Voto

In seno all'AG ogni socio ha diritto ad un voto. I soci istituzionali dispongono di un voto consultivo.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei membri si vota a scrutinio segreto.

Non è possibile votare per procura.

Art. 14 Decisioni

Le decisioni dell'AG vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Per l'adozione o la modifica dello Statuto, per la decisione circa il cambiamento del nome e per la decisione di scioglimento è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'AG straordinaria si riunisce su convocazione del CD o su richiesta di un quinto dei membri di BAC.

Le regole relative all'AG ordinaria si applicano per analogia.

Comitato direttivo

Art. 16 Competenze

Il CD mette in atto e applica le decisioni dell'AG, sia essa ordinaria o straordinaria.

Rappresenta BAC verso l'esterno, dirige BAC e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli scopi.

Il CD si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'AG.

Art. 17 Composizione

Il CD è composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 membri nominati dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni. I membri di comitato possono dimettersi in ogni momento con un preavviso di tre mesi.

Il CD designa, al proprio interno, il Presidente, uno o più vice presidenti, il cassiere, il coordinatore della segreteria e le altre cariche che ritiene necessario attribuire per realizzare gli scopi di BAC.

Art. 18 Decisioni

Il presidente riunisce il CD ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigano. Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Il presidente può consultare i membri del CD tramite i mezzi di comunicazione reputati più consoni. L'adozione delle decisioni avviene, in questi casi, allorché il presidente abbia registrato, su un certo tema, un consenso maggioritario.

Art. 19 Compiti

Il CD ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli scopi
- convocare le assemblee ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'eventuale esclusione dei soci
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere gli eventuali regolamenti e amministrare i beni dell'associazione
- designare le persone autorizzate a firmare sulle relazioni bancarie e le relative modalità di firma
- designare le istituzioni e le associazioni attive a cui assegnare la qualità di "membro istituzionale"

Protezione dei dati

Art. 20 Dati dei soci

I dati raccolti da BAC inerenti ai soci possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli scopi sociali. È escluso ogni utilizzo per scopi commerciali.

Ufficio di revisione

Art. 21 Compiti e composizione

L'UR verifica la gestione finanziaria di BAC e presenta un rapporto all'AG. È composto da due revisori eletti dall'AG o costituente per un periodo di quattro anni.

Scioglimento

Art. 22 Devoluzione del saldo

Una fusione può avvenire unicamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'assoggettamento fiscale in ragione della propria utilità o del proprio scopo pubblico.

In caso di decisione di scioglimento, l'utile e il capitale verranno devoluti ad una persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'assoggettamento fiscale in ragione della propria utilità o del proprio scopo pubblico.



Il presente Statuto è stato adottato a Berna dall'Assemblea ordinaria di BAC tenutasi martedì 11 aprile 2017 - ore 18.00 presso il Ristorante Lorenzini a Berna.

Per l'associazione (lista dei membri di comitato presenti e relativa firma)

Jonathan Binaghi

Andrea Canonica

Davide Castelli

Luigi Corti

Antonella Di Fusco

Rosalita Giorgetti Marzorati

Daniela Panozzo

Davide Pivetta

Alessandro Simoneschi

Elisabetta Tizzoni

Elena Altenburger
